

MODELLO PARTE SPECIALE

CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA



TEC ENERGIE

Sommario

Definizioni e Acronimi	4
Natura e finalità	5
Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale	5
Criteri di selezione del personale e norme di condotta.....	7
Selezione di Fornitori.....	7
Selezione degli Esercenti	8
Pagamenti ed altre transazioni finanziarie	8
Misure di sicurezza.....	8
Altri Soggetti.....	9

Definizioni e Acronimi

Anagrafe delle Sanzioni Amministrative – il Certificato delle Sanzioni Amministrative riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente per reati commessi da suoi preposti od organi. Vale 6 mesi dalla data di rilascio.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso.

Art. 444 c.p.p. – l'applicazione della pena concordata tra le parti, il cd. patteggiamento, è stato concepito nell'intento di snellire il corso del processo, del quale permette una chiusura anticipata in forza dell'accordo tra P.M. e imputato, il quale volontariamente si sottomette alla sanzione penale, evitando così l'approdo dibattimentale.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione.

AU – Amministratore Unico.

CCA - Codice di Condotta Antimafia.

Certificato dei Carichi Pendenti degli Illeciti Amministrativi - contiene i provvedimenti giudiziari in corso contestati ad un ente per illecito amministrativo. Ha validità 6 mesi dalla data di rilascio.

c.p.p. – Codice di Procedura Penale.

c.p. – Codice Penale.

Decreto – D.lgs n. 231/2001.

Destinatari – Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori, Stagisti, Soci, Consulenti, Fornitori ed Esercenti di Tec Energie srl

Dlgs. n. 159/2011 – Codice Antimafia - CAM

Natura e finalità

1. Il Codice di Condotta Antimafia (nel seguito CCA) è inteso dalla TEC ENERGIE SRL quale specifico protocollo, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 416 bis del Codice penale (nel seguito *c.p.*) nonché per la prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (*governance*) dell'impresa al fine di fronteggiare i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.
2. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:
 - a. protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
 - b. contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.
3. Il CCA considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa: oltre ai Destinatari, le Istituzioni ed altri attori collettivi e territoriali.
4. Il CCA costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i Destinatari che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della TEC ENERGIE srl.
5. Al CCA è assicurata la massima diffusione presso i Destinatari.
6. Nell'adozione ed attuazione del CCA sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy, Sicurezza sul Lavoro, ecc.).

Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

7. L'adozione del CCA presuppone la ricognizione, da parte della TEC ENERGIE srl, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.
8. A tal fine è necessario svolgere, e va costantemente aggiornata, un'analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'azienda opera, la TEC ENERGIE srl si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche come: prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento, volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.
9. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti sono tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti e fornitori.

10. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti, clienti, esercenti, fornitori) che hanno rapporti con l'impresa.

11. A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori, tra cui:

- a. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- b. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione (nel seguito PA), per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- c. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del Decreto, per reati contro la PA, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata (artt. 416 sesto comma, 416 bis, 416 ter, e 630 del c.p. avvalendosi delle condizioni previste dal 416 bis);
- d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- j. imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia (white list).

12. L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.
13. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche (ad es. Direzione Investigativa Antimafia) od Organizzazioni private sono utilizzabili ai fini indicati dal presente Codice.

Criteri di selezione del personale e norme di condotta

14. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:
- a. professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
 - b. uguaglianza di trattamento;
 - c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
15. Il personale deve essere informato e "formato" su quanto previsto del presente CCA e, più in generale, sul Modello e sulla legislazione antimafia.
16. È fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado, anche solo potenzialmente, di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dalla TEC ENERGIE srl, o che la TEC ENERGIE srl intende assumere sul rischio di infiltrazione criminale, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe.

Selezione di Fornitori

17. L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.
18. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:
- a. trasparenza delle procedure di selezione;
 - b. pari opportunità di accesso;
 - c. professionalità;
 - d. affidabilità;
 - e. economicità;
 - f. assenza di contestazioni di cui al punto 11 del presente Codice;
 - g. sussistenza di elementi dai quali si possa desumere un esiguo rischio di condizionamento criminale: in particolare, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento in elenchi (ad esempio "white list") istituiti dalle Prefetture o altri enti pubblici.

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività definiti dalla legge "ad alto rischio di infiltrazione mafiosa", deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f. e g., le decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso l'Amministratore Unico è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati, di documenti che contengono le scelte gestionali e commerciali adottate.

Selezione dei Clienti

19. Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai Clienti da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale (quali a puro titolo esemplificativo le visure camerali storiche), anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.
20. Le forniture ai Clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al punto 11, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:
- a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
 - b. mutamenti significativi del settore di attività;
 - c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

21. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
22. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati e fornendo le adeguate motivazioni.
23. In deroga a quanto previsto al punto 21, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori all'attuale importo di legge consentito, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.
24. Sono ammessi pagamenti con assegni solo se non trasferibili.

Misure di sicurezza

25. È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della TEC ENERGIE srl di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte, ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'AU e l'OdV oltre che l'autorità di polizia.
26. Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente l'AU e l'OdV e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno

spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

27. È altresì immediatamente segnalato all'OdV, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. L'OdV, in via autonoma, ne informa senza ritardo le autorità competenti.
28. Sono garantiti la riservatezza e l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dall'AU – in base alla disciplina in materia di *whistleblowing*.
29. L'OdV verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante (al punto 28) ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.
30. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

Altri Soggetti

31. Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, la TEC ENERGIE srl. si impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare.

MONTICHIARI (BS), 29/05/2026

TEC ENERGIE S.R.L.U.
Via Arturo Mercanti, 11
25018 MONTICHIARI (BS)
C.F. e P.IVA 04170650982
REA:BS-594027